

OGGETTO: SINTESI C.M. 1865 del 10/10/10/2017

“INDICAZIONI IN MERITO A VALUTAZIONE, CERTIFICAZIONE, ESAME DI STATO”

Si trasmette sintesi della circolare di cui si richiede attenta lettura nel dipartimento, in particolare per quanto riguarda le modalità di svolgimento dell'esame conclusivo del I Ciclo di istruzione.

La C.M. è da analizzare al fine di adeguare i documenti a quanto richiesto.

LA VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Oggetto: il processo formativo e i risultati di apprendimento

Finalità: concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo; documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze, riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e alle attività svolte nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione", (voto discipline dell'area storico-geografica).

La valutazione viene espressa collegialmente con voto in decimi

I docenti del potenziamento e dell'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi di informazione sui livelli di apprendimento conseguiti dalle alunne e dagli alunni e **sull' interesse manifestato.**

Il collegio dei docenti

1. delibera i CRITERI E LE MODALITÀ di valutazione degli apprendimenti e del comportamento che vengono inseriti nel PTOF e resi pubblici

2. esplicita la corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di apprendimento (ad esempio definendo descrittori, rubriche di valutazione, ecc.)

3. definisce altresì i **criteri generali per la non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione** nel caso di voto inferiore a 6/10 in una o più discipline.

4. definisce i criteri per la valutazione del comportamento, determinando anche le modalità di espressione del giudizio.

La valutazione del comportamento per tutto il primo ciclo, è espresso mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo **delle competenze di cittadinanza** e, per quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, **allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità** approvato dall'Istituzione scolastica.

Gli Istituti debbono adeguare i propri modelli di documento di valutazione periodica e finale tenendo conto delle novità ivi compreso che dal corrente anno scolastico la valutazione periodica e finale viene integrata con la **descrizione dei processi formativi** (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e **del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito.**

La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, viene riportata su una nota separata dal documento di valutazione ed espressa mediante un giudizio sintetico riferito all'interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti

L'AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA PRIMARIA
L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione.

A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola **provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie** delle alunne e degli alunni **eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti** o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia, didattica ed organizzativa, **attiva specifiche strategie e azioni** che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.

Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti. i docenti della classe. in sede di scrutinio finale presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva.

VALIDITÀ DELL' ANNO SCOLASTICO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato.

DEROGHE stabilite dal Collegio dei docenti per casi eccezionali, documentati, a condizione che la frequenza effettuata consenta di acquisire elementi necessari per procedere alla valutazione finale.

Alle famiglie, all'inizio dell'anno, devono essere comunicati l'orario annuale, anche personalizzato, il limite minimo delle ore di presenza per la validità e le deroghe deliberate.

Secondo una periodicità definita autonomamente dalle istituzioni scolastiche e comunque prima degli scrutini intermedi e finali, sono fornite informazioni puntuali ad ogni alunna e ad ogni alunno e alle loro famiglie in relazione alle eventuali ore di assenza

Per le alunne e gli alunni per i quali viene accertata, in sede di scrutinio finale, la non validità dell'anno scolastico, il consiglio di classe non procede alla valutazione degli apprendimenti disponendo la non ammissione alla classe successiva.

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SECONDARIA DI 1°GRADO

L'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale è attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline. E' stata abrogata la norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per gli alunni che conseguivano un voto di comportamento inferiore a 6/10 (è stata invece confermata la non ammissione alla classe successiva, in base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale -articolo 4. commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998.

A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola **provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie** delle alunne e degli alunni **eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti** o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia, didattica ed organizzativa, **attiva specifiche strategie e azioni** che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.

In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, il consiglio di classe, con **adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri** definiti dal collegio dei docenti, può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva o all'esame, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in

una o più discipline (voto inferiore a 6/10). La non ammissione viene deliberata a maggioranza; il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

L'ammissione all'esame di Stato è disposta. in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali moti vate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4. commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998;
- c) aver partecipato. entro il mese di aprile. alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del **percorso scolastico triennale** da ciascuno effettuato e in **conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF** un voto di ammissione espresso in decimi senza utilizzare frazioni decimali. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, **può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.**